



**COMUNE DI SPOTORNO**

**PROVINCIA DI SAVONA**

**Regolamento per l'applicazione del  
Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

**ALLEGATO B) alla Deliberazione C.C. n. 10 del 02/03/2016**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12 giugno 2014  
Modifiche apportate con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i  
poteri del Consiglio Comunale, n. 10 del 02/03/2016*

## Indice

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Istituzione del tributo.....	3
Art. 3 - Presupposto impositivo .....	3
Art. 4 - Base imponibile.....	3
Art. 5 - Decorrenza del tributo.....	4
Art. 6 - Servizi indivisibili.....	4
Art. 7 - Determinazione delle aliquote.....	5
Art. 8 - Soggetto attivo.....	5
Art. 9 - Soggetti passivi.....	5
Art.10 - Detrazioni e riduzioni.....	6
Art.11 - Dichiarazione.....	7
Art.12 - Versamento e riscossione del tributo.....	7
Art.13 - Norme transitorie e finali.....	8
Art.14 - Entrata in vigore.....	8

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinato a finanziare i servizi indivisibili del Comune di Spotorno, a norma dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge").

## **Art. 2**

### **Istituzione del tributo**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'imposta unica comunale (IUC). Essa si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

## **Art. 3**

### **Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

## **Art. 4**

### **Base imponibile**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

## **Art. 5**

### **Decorrenza del tributo**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

## **Art. 6**

### **Servizi indivisibili**

1. I servizi indivisibili, alla copertura dei quali la TASI è diretta, per il Comune di Spotorno sono i seguenti:

- Pubblica illuminazione
- Cura del verde pubblico
- Sicurezza
- Viabilità
- Acquedotto e fognatura
- Cultura e servizi bibliotecari
- Manutenzione del patrimonio

2. Ai fini della determinazione delle aliquote, i costi presi in considerazione pro-quota sulla base dell'incidenza relativa ad ogni servizio elencato al comma 1, sono ripartiti in base alle seguenti voci:

- personale
- acquisto di beni e servizi
- fitti e noleggi
- trasferimenti
- interessi passivi
- quota ammortamento relativa ai cespiti destinati all'erogazione del servizio.

La determinazione di quest'ultima voce avverrà sulla base delle disposizioni contenute all'art. 229 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (TUEL).

3. L'applicazione della TASI non può essere destinata alla copertura di costi relativi a servizi che risultano già essere coperti da altre forme di entrata a specifica destinazione o vincolate.

#### **Art. 7**

##### **Determinazione delle aliquote**

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sono stabilite annualmente le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati con le modalità di cui all'art. 6.

2. La stessa delibera di cui al comma 1 dovrà contenere l'indicazione analitica dei costi per ciascun servizio di cui all'art. 6, alla cui copertura la TASI è diretta.

3. Con la delibera di determinazione delle aliquote di cui al presente articolo, viene determinata la percentuale di copertura complessiva dei costi riportati ai commi precedenti.

#### **Art. 8**

##### **Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Spotorno sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Nei casi di fabbricati ricadenti sul territorio di Comuni contigui, il tributo è dovuto al Comune di Spotorno in proporzione alla superficie insistente su di esso.

#### **Art. 9**

##### **Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura percentuale, determinata annualmente con la deliberazione di cui all'art. 7, sull'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

2-bis. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, soltanto il possessore è tenuto al versamento della TASI nella percentuale del 90%.

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **Art. 10**

### **Detrazioni e riduzioni**

1. Il Comune di Spotorno può riconoscere una detrazione dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa.

2. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e le fattispecie ad essa assimilate.

3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Annualmente con Deliberazione di cui al precedente articolo 7, è facoltà del Consiglio Comunale individuare detrazioni a favore di specifiche categorie di fabbricati.

5. Al tributo dovuto per l'unica abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso, si applica la riduzione di due terzi.

#### **Art. 11**

##### **Dichiarazione**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'Imposta Unica Comunale.

#### **Art. 12**

##### **Versamento e riscossione del tributo**

1. Il versamento della TASI è effettuato direttamente dal contribuente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Il versamento del tributo è effettuato di norma in 2 rate, scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 196, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero, per eccesso se superiore a detto importo.

4. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico [www.finanze.it](http://www.finanze.it) alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine suddetto, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

### **Art. 13**

#### **Norme transitorie e finali**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente, nonché dai vigenti Regolamenti in materia tributaria ed in particolare dal Regolamento Comunale dell'Imposta Unica Comunale, della quale la TASI costituisce componente.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Art. 14**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.